

Lo Sviluppo economico agevola le imprese che sottoscrivono accordi di programma

Bonifiche, sgravi a chi investe

Bonus fiscali per l'azienda che compra beni strumentali

DI CINZIA DE STEFANIS

Agevolazioni sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma che acquistano beni strumentali volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale (aree industriali e siti ad alto rischio ambientale) e la loro riconversione industriale. La procedura di prenotazione delle risorse finanziarie per la concessione del credito d'imposta si articola in due fasi: la prima, riferita all'assegnazione programmatica delle risorse per ciascun accordo di programma, la seconda, riferita alla effettiva prenotazione di risorse finanziarie per ciascuna impresa e per singola unità produttiva. Sono ammesse alle agevolazioni sotto forma di credito d'imposta le imprese che operano nell'ambito di unità produttive ubicate in siti di interesse nazionale. Le predette unità produttive, oggetto dei programmi di investimento, debbono

essere indicate negli accordi di programma o, eventualmente, negli atti integrativi che attestano la successiva adesione agli stessi da parte delle imprese, in modo che ciascun programma di investimento da agevolare sia riconducibile a una sola unità produttiva. Tutto questo lo prevede il decreto direttoriale della direzione agli incentivi alle imprese del ministero dello sviluppo economico del 18 maggio 2015 che si appresta ad approdare in gazzetta ufficiale. Le imprese che vogliono accedere al credito d'imposta debbono essere già costituite e iscritte al registro delle imprese precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma. Qualora siano imprese estere, le stesse devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese, potendo tali soggetti dimostrare la



disponibilità di almeno una unità produttiva sui territori dei siti inquinati alla data di presentazione dell'istanza di concessione dell'agevolazione, come previsto dal regolamento generale di esenzione. A seguito della realizzazione degli investimenti, le imprese che hanno ricevuto comunicazione dell'avvenuta prenotazione del credito d'imposta possono presentare alla direzione generale per gli incentivi alle imprese del MiSe specifica istanza di concessione delle agevolazioni, redatta secondo lo schema

trasmessa copia della procura e del documento d'identità in corso di validità del soggetto che la rilascia. L'istanza deve essere corredata da apposita certificazione resa, utilizzando lo schema di cui all'allegato 3 b), dal soggetto incaricato della revisione legale o dal presidente del collegio sindacale. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

di cui all'allegato 3 a) al decreto in commento. La suddetta istanza deve essere presentata, all'indirizzo PEC dgiai.div06@pec.mise.gov.it, in formato «p7m» a seguito di sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell'impresa beneficiaria. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale deve essere